

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 98/07

18 dicembre 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-341/05

Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet e a.

LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO COMUNITARIO DI UN'AZIONE COLLETTIVA CON LA QUALE UN'ORGANIZZAZIONE SINDACALE TENTA DI INDURRE UN PRESTATORE DI SERVIZI STRANIERO AD AVVIARE TRATTATIVE SULLE RETRIBUZIONI E A SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO COLLETTIVO

Una simile azione collettiva, nella forma di un blocco dei cantieri, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi che, nella fattispecie, non è giustificata alla luce dell'obiettivo di interesse generale della protezione dei lavoratori

La direttiva 96/71 sul distacco dei lavoratori¹ prevede che le condizioni di occupazione riconosciute ai lavoratori distaccati nello Stato membro ospitante siano determinate da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o, nel settore edilizio, da contratti collettivi o decisioni arbitrali dichiarati di applicazione generale.

La legge svedese sul distacco dei lavoratori precisa le condizioni di lavoro e di occupazione riconducibili alle materie elencate dalla direttiva 96/71, ad eccezione dei minimi salariali. La legge nulla dice circa le retribuzioni, la cui fissazione è tradizionalmente affidata, in Svezia, alle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva. Il diritto svedese concede alle organizzazioni sindacali il diritto di ricorrere ad azioni collettive, in presenza di talune condizioni, allo scopo di indurre qualunque datore di lavoro ad avviare trattative sulla retribuzione o a sottoscrivere un contratto collettivo.

Nel maggio 2004 la Laval un Partneri Ltd, una società lettone, ha distaccato taluni lavoratori dalla Lettonia per lavorare in alcuni cantieri in Svezia. I lavori sono stati intrapresi da una società controllata, la L&P Baltic Bygg AB. Tra gli stessi rientravano il rinnovo e l'ampliamento di un edificio scolastico nella città di Vaxholm.

Nel giugno 2004 la Laval e la Baltic Bygg, da un lato, e il sindacato svedese dei lavoratori dell'edilizia e dei lavori pubblici, la Svenska Byggnadsarbetareförbundet, dall'altro, hanno avviato trattative per la determinazione delle retribuzioni dei lavoratori distaccati e la

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).

sottoscrizione, da parte della Laval, del contratto collettivo dell'edilizia. Non è stato tuttavia possibile raggiungere un accordo. La Laval ha sottoscritto, in settembre e in ottobre, contratti collettivi con il sindacato lettone dell'edilizia, al quale era iscritto il 65% dei lavoratori distaccati.

Il 2 novembre 2004 la Byggnadsarbetareförbundet ha iniziato un'azione collettiva, nella specie un blocco, in tutti i cantieri della Laval in Svezia. Il sindacato svedese dei lavoratori elettrici si è unito al movimento con un'azione di solidarietà, che ha avuto l'effetto di impedire agli installatori elettrici di fornire servizi alla Laval. Tali sindacati non avevano alcun iscritto tra il personale della Laval. In seguito all'interruzione dei lavori per un certo periodo, la Baltic Bygg è fallita e i lavoratori distaccati sono ritornati in Lettonia.

L'Arbetsdomstolen, dinanzi al quale la Laval ha proposto un ricorso in merito alla legittimità delle azioni collettive e al risarcimento del danno, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se il diritto comunitario osti a che le organizzazioni sindacali, nelle circostanze indicate, intraprendano simili azioni collettive.

La Corte osserva innanzitutto che la direttiva 96/71 non permette allo Stato membro ospitante di subordinare la realizzazione di una prestazione di servizi sul suo territorio al rispetto di condizioni di lavoro e di occupazione che vadano al di là delle norme imperative di protezione minima. Infatti, per quanto riguarda le materie di cui alla direttiva 96/71, questa prevede esplicitamente il livello di protezione che le imprese stabilite in altri Stati membri devono garantire, nello Stato membro ospitante, ai lavoratori che esse distaccano sul territorio di quest'ultimo.

La Corte riconosce poi che **il diritto di intraprendere un'azione collettiva deve essere riconosciuto quale diritto fondamentale** facente parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce il rispetto, diritto il cui esercizio può essere sottoposto a talune restrizioni. **Il carattere fondamentale** del diritto di intraprendere un'azione collettiva **non è però tale da escludere un'azione del genere**, avviata nei confronti di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, che distacca lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale, **dall'ambito di applicazione del diritto comunitario**.

Nella fattispecie, la Corte rileva che **il diritto delle organizzazioni sindacali di uno Stato membro di intraprendere azioni collettive** mediante le quali le imprese stabilite in altri Stati membri possono essere obbligate a partecipare ad una trattativa per un periodo indeterminato al fine di conoscere i minimi salariali, nonché a sottoscrivere un contratto collettivo le cui clausole vanno al di là della protezione minima garantita dalla direttiva 96/71, **è in grado di scoraggiare o rendere più difficile per tali imprese l'esecuzione di lavori di costruzione sul territorio svedese e costituisce pertanto una restrizione alla libera prestazione dei servizi**.

Una restrizione alla libera prestazione dei servizi può essere giustificata soltanto se essa persegue un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato e se si fonda su ragioni imperative di interesse generale, purché, in tal caso, essa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vada al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo.

La Corte rileva in proposito che **il diritto di intraprendere un'azione collettiva per la protezione dei lavoratori** dello Stato ospitante contro un'eventuale pratica di dumping sociale **può costituire una ragione imperativa di interesse generale**. In tale contesto, **un blocco** dei cantieri intrapreso da un'organizzazione sindacale dello Stato membro ospitante per garantire ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale condizioni di lavoro e di occupazione di un certo livello **rientra nell'obiettivo della protezione dei lavoratori**.

Tuttavia, alla luce degli obblighi specifici collegati alla sottoscrizione del contratto collettivo dell'edilizia che le organizzazioni sindacali tentano di imporre alle imprese stabilite in altri Stati membri, **l'ostacolo che un'azione collettiva comporta non può essere giustificato alla luce di tale obiettivo**. Infatti, per quanto riguarda i lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale, **il loro datore di lavoro è tenuto, grazie al coordinamento realizzato dalla direttiva 96/71, a rispettare un nucleo di norme imperative di protezione minima** nello Stato membro ospitante.

Per quanto riguarda **la trattativa salariale** che le organizzazioni sindacali pretendono di imporre con un'azione collettiva alle imprese stabilite in un altro Stato membro che distaccano temporaneamente lavoratori sul loro territorio, la Corte evidenzia che **il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di imporre a tali imprese il rispetto delle loro norme in materia di minimi salariali, utilizzando i mezzi appropriati**.

Tuttavia, **le azioni collettive non possono essere giustificate alla luce dell'obiettivo di interesse generale della protezione dei lavoratori qualora la trattativa salariale** che esse mirano ad imporre a un'impresa stabilita in un altro Stato membro **si inserisca in un contesto nazionale caratterizzato dall'assenza di disposizioni**, di qualsivoglia natura, sufficientemente precise e accessibili da non rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile la determinazione, da parte di tale impresa, degli obblighi cui dovrebbe conformarsi in materia di minimi salariali.

La Corte osserva infine che una disciplina nazionale la quale non tenga conto, indipendentemente dal loro contenuto, dei contratti collettivi ai quali le imprese che distaccano lavoratori in Svezia sono già vincolate nello Stato membro in cui sono stabilite, crea una discriminazione nei confronti di tali imprese, in quanto applica loro il medesimo trattamento riservato alle imprese nazionali che non hanno concluso un contratto collettivo.

Ebbene, risulta dal Trattato che simili norme discriminatorie possono essere giustificate soltanto da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

L'applicazione di tale disciplina alle imprese straniere vincolate da contratti collettivi ai quali non è direttamente applicabile la legge svedese ha lo scopo, da un lato, di consentire alle organizzazioni sindacali di agire affinché tutti i datori di lavoro sul mercato svedese applichino retribuzioni e altre condizioni di occupazione corrispondenti a quelle normalmente riconosciute in Svezia e, dall'altro lato, di creare le condizioni di una concorrenza leale, a parità di condizioni, tra datori di lavoro svedesi e imprenditori provenienti da altri Stati membri.

Poiché nessuna delle considerazioni citate è riconducibile a ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, tale discriminazione non può essere giustificata.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: tutte

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-341/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674

Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"

Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione

L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956